
PRESTITO PERSONALE

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO – T.U.B.) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

1 Forma del contratto

Il contratto è redatto per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo. Detta nullità può essere fatta valere solo dal cliente. Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il **Documento di sintesi**. La consegna è attestata mediante il rilascio di una dichiarazione da parte del cliente.

2 Contenuto dei contratti

Il contratto indica:

- a) le condizioni economiche e le clausole contrattuali come indicato nel **Foglio Informativo**;
- b) il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- c) la periodicità della capitalizzazione degli interessi;
- d) le commissioni spettanti al soggetto abilitato all'erogazione.
- e) le voci di spesa, ivi comprese quelle relative all'invio della comunicazione periodica e quella di fine rapporto;
- f) la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione.

Le clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi e quelle relative alla facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali, devono essere specificamente approvate per iscritto.

Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse condizioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche sono nulle e si considerano non apposte.

Disciplina specifica del credito al consumo

3 Contenuto del contratto

Il contratto di credito al consumo, oltre quanto previsto al punto n. 5, indica:

- a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
- b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- c) il TAEG;
- d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
- e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal TAEG.
- f) le eventuali garanzie richieste;
- g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

4 Sostituzione automatica

Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse condizioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche sono nulle e si considerano non apposte.

Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

- a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- b) la scadenza del contratto è a trenta mesi;
- c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.

5 Estinzione anticipata

La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al cliente senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo.
